



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTA DI REGISTRO ED OPERE ABUSIVE: LA BASE
IMPONIBILE VA DETERMINATA IN BASE AL VALORE VENALE
DEL BENE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12[^], sentenza del
25 agosto 2025, n. 5254

Composizione

Fantini Ugo Maria (Presidente) – Caridi Franco (Relatore) – Lupi Andrea
(Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) – 150 IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale -
Immobili o diritti reali immobiliari compravendita immobiliare - Opere abusive
- Valore del compendio ai fini impositivi - Comune apprezzamento di mercato
- Fondamento

Massima

In tema di imposta di registro, in presenza di opere abusive, il valore del
compendio immobiliare compravenduto va determinato in base al comune
apprezzamento di mercato, tenuto conto che la commissione di abusi edilizi non
può tradursi in una ragione di trattamento più favorevole.

Rif. normativi

art. 51 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità Cass. civ., sez. VI, 30 gennaio 2018, n. 2189

Anno pubb. 2025